



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Tel. 0823/792384 – Fax 0823/847110

DECR. N. 432 / 2013

OGGETTO: Sospensione delle udienze del settore civile e del settore penale della dislocazione territoriale di Aversa. Modifica del provvedimento

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il proprio decreto n. 430/2013 con il quale per l'assoluta insufficienza del personale in questo momento in servizio presso l'articolazione territoriale di Aversa è stata disposta la sospensione delle udienze civili e penali fissate nel periodo dal 16 al 30 settembre del corrente anno;

considerato che i magistrati addetti al settore penale di quella articolazione territoriale hanno segnalato che nel suddetto periodo sono fissati procedimenti con imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari coercitive;

ritenuto necessario disporre che tali procedimenti siano celebrati in deroga alla previsione generale di sospensione delle udienze, essendo preminente l'esigenza di definire le posizioni di imputati sottoposti a misure cautelari coercitive ed evitare il rischio che esse perdano efficacia per decorrenza dei relativi termini;

sentiti il presidente coordinatore del settore penale dirigente amministrativo;

DISPONE

In deroga a quanto disposto con il decreto n. 430/2013, le udienze penali riguardanti imputati soggetti a misure cautelari coercitive fissate nel periodo dal 16 al 30.9.2013 saranno regolarmente celebrate.

Si comunichi:

- Al Presidente della Corte d'Appello di Napoli;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Al Procuratore della Repubblica in sede;
- Al Presidente Coordinatore del Settore Penale;
- Ai Magistrati in servizio presso l'articolazione territoriale di Aversa;
- Ai funzionari in servizio presso l'articolazione territoriale di Aversa;
- Al Dirigente Amministrativo;
- Al Coordinatore Amministrativo del settore penale.

S. Maria Capua Vetere, 16 settembre 2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Micheline AFFINITO

Il Presidente del Tribunale f.f.
Giancarlo de Donato